

Le attività formative finanziate dalla Regione Piemonte sono rivolte esclusivamente ad **operatori del settore forestale** pubblici e privati:

si tratta di lavoratori occupati presso imprese o Enti pubblici localizzati in Piemonte e di lavoratori residenti nel territorio regionale.

Rientrano nella definizione di operatore forestale i titolari ed i dipendenti di ditte iscritte alla CCIAA che svolgono, anche non a titolo principale, attività di abbattimento piante, coltivazione di pioppi e/o altre specie, forestazione, utilizzazione boschi, selvicoltura, gestione di terreni boschivi e attività connesse, giardinaggio e manutenzione aree verdi.

Sono inoltre inclusi tra i destinatari delle iniziative, purché operanti nel comparto di riferimento:

- i tecnici liberi professionisti;
- gli operai, i tecnici ed i funzionari della PA;
- i lavoratori autonomi titolari di Partita IVA;

Sono esclusi tra i destinatari della presente azione i soci non dipendenti, gli amministratori/consiglieri di società ed enti, i soci non lavoratori delle imprese cooperative (soci di capitale) anche se operanti nel comparto di riferimento.

Si precisa che:

- ✓ per “lavoratori occupati” si intendono anche lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale, a tempo determinato o di collaborazione nonché inseriti nelle tipologie contrattuali a orario ridotto, modulato o flessibile e a progetto di cui alle disposizioni normative vigenti;
- ✓ per “imprese o Enti pubblici localizzati in Piemonte” si intende l’impresa o l’Ente pubblico che, indipendentemente dal luogo in cui sia situata la propria sede legale, abbia una o più unità locali in Piemonte;
- ✓ i dipendenti della P.A. possono beneficiare di attività formative solo quando coinvolti nella gestione delle superfici forestali di proprietà comunale e di associazioni di comuni;
- ✓ la partecipazione alle attività formative:
 - per i lavoratori dipendenti dovrà avvenire durante l’orario di lavoro e con esplicito assenso del datore di lavoro;
 - per i lavoratori stagionali è consentita nel periodo di vigenza dei rispettivi contratti;
- ✓ l’operatività (anche saltuaria) nel comparto di riferimento:
 - può essere dimostrata da fatture, contratti, atti di proprietà o disponibilità di superfici forestali e da ogni altro atto o documento ritenuto idoneo;
 - deve riferirsi ai 2 anni precedenti la partecipazione alle iniziative finanziate;